

novembre 2014 / no.71

ISSN 2039-540X

# Press

Professione Economica e Sistema Sociale



## Sommario/novembre



Mio: "L'informativa non financial, un'opportunità di crescita anche per la Professione"

- Pag. 4



Modello di bilancio sociale e ambientale del Cilea

- Pag. 9

### EDITORIALE

3 | Maria Luisa Campise

### PEOPLE

4 | Chiara Mio  
9 | H. J. Correa Pinzón  
10 | Giovanni G. Parente

### L'INTERVENTO

12 | Giovanni Castellani  
14 | Paolo Pietro Biancone  
18 | Davide Barberis  
Giuseppe Chiappero  
26 | Gianluca Marini  
32 | Raffaele D'Alessio  
Emanuela M. Cafaro  
34 | Giuseppe Iuliano  
38 | Filippo Carlin  
41 | Maurizio Cisi  
Laura Corazza  
Simone D. Scagnelli  
44 | Cristiana Rogate

### PRIMO PIANO

50 | Luca Santi

### CNDCEC REPORT

53 | L'attività di novembre

### DIAMO I NUMERI

56 | Organizzazione dello studio e specializzazione professionale

### PROFESSIONE E TEMPO LIBERO

61 | Letti per voi



Castellani: "I bilanci di sostenibilità"

- Pag. 12



CNDCEC-Report: "L'attività di novembre"

- Pag. 53

# L'opportunità fiscale nella Mediazione Civile e Commerciale

**di Luca Santi**

Odcec di Verona

**La prima parte** del presente intervento ha analizzato la disciplina fiscale agevolativa contenuta nella mediazione civile e commerciale (v. Press n. 70/2014), la seconda, più tecnica, riguarda l'applicazione pratica dei benefici fiscali sulle imposte dirette.

Come già analizzato, a seconda del soggetto percipiente, per il credito d'imposta dovrà essere compilato un diverso quadro della dichiarazione dei redditi.

La norma (al comma 4) distingue fra soggetti esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo in senso lato e persone fisiche non titolari di tali redditi.

Per maggiore precisione occorrerà distinguere fra persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o professionale (cd. Privati cittadini), persone fisiche titolari di reddito d'impresa, persone fisiche titolari di reddito professionale, società di persone, società di capitali ed Enti non commerciali. Il credito d'imposta non consente rimborsi monetari ma l'usufruità è consentita esclusivamente in compensazione a detrazione di altre imposte.

## **Persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo**

Per questa tipologia di soggetti occorre fare riferimento alle istruzioni di Unico 2014 (fascicolo 1) che alla SEZIONE VI - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione delle controversie civili e commerciali chiariscono che per le parti che si sono avvalse della mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla

presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione. Il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Il corretto rigo da compilare in dichiarazione è il seguente:

Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2011	di cui compensato nel Mod. F24
	1	00	00	00

Dove in Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2013, o quello indicato nel rigo RN43, col.5, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2013.

In Colonna 2 (Credito anno 2011) riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2013.

In Colonna 2 (di cui compensato in F24) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

L'eventuale credito residuo non utilizzato in compensazione verticale dovrà essere indicato al rigo RN24: Crediti d'imposta che generano residui.

RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Residuo primo anno	Incremento occupazione	Residuo anticipazioni fondi pensione	Mediazioni
1	00	00	00	00

Rigo RN24 Colonna 4 (Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali). Compilare questa colonna se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali indicato nella col. 2 del rigo CR13 e il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta

risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR13), diminuiti dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3. Per determinare l'eventuale quota del credito che non trova capienza nell'imposta lorda, si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RN43 (Residuo delle deduzioni), che, per esautività, si riporta.

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43	RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	
	RN24, col. 4	RN25	RN21, col. 2	RN22, col. 2	RP26, col. 2	

Rigo RN43 Residuo delle deduzioni

1. Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui al rigo RN24

Ai fini della determinazione dei residui e dei crediti d'imposta di cui ai righe RN23 e RN24 (col. 1, 2, 3 e 4) calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.

Se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, il presente rigo non deve essere compilato.

Se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righe RN23 e RN24 indicare nella relativa colonna del rigo RN43 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Qualora risultino compilati sia il rigo RN6 colonna 3 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la determinazione dell'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RN43 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN29.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN43 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN43 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne da 2 a 9 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in

compensazione delle somme a debito.

Esempio

Imposta lorda = 4.000

Totale detrazioni (rigo RN22) = 1.000

Differenza tra imposta lorda e rigo RN22 (4.000 – 1.000) = 3.000

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN24 col. 1) = 3.100

Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN24 col. 2) = 500

Totale altre detrazioni (rigo RN25) = 3.600

La differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN22 (euro 3.000) è inferiore all'importo del rigo RN25 (euro 3.600), pertanto, il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN43

per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN43.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 2 e 3 del rigo RN43:

Ipotesi 1: Rigo 43 col. 2 = 600 Rigo 43 col. 3 = 0

Ipotesi 2: Rigo 43 col. 2 = 100 Rigo 43 col. 3 = 500

Ipotesi 3: Rigo 43 col. 2 = 300 Rigo 43 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN43 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN24 col. 2.

Lo stesso meccanismo è applicabile ai soggetti che compilano il modello 730 (si vedano le istruzioni al quadro G sezione VI, rigo G8 colonne 1,2 e 3). A questo primo suddivisione, infine, fanno parte anche i soggetti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché titolari, ad esempio, del solo reddito di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è previsto che il credito sia indicato nella Certificazione Unica cd. CUD.

### **Persone fisiche titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo**

Occorre subito sottolineare che in questo caso il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione



mediante il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Vale anche qui che il concetto di base che il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Le istruzioni ricordano che *“I contribuenti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare questo credito d'imposta solo in compensazione mediante il mod. F24 e pertanto non devono compilare la presente sezione. Il credito d'imposta dovrà essere esposto nell'apposita sezione del quadro RU della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione”*.

Il Quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Il quadro è composto da cinque sezioni ma nel caso in specie interessa la sezione I che è quella riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice legge	Anno presentazione istanza			
Crediti d'imposta (i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.00	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI A)						.00	
	RU4	Ammontare costi sostenuti	Costi complessivi	.00	Costi agevolabili	.00		.00	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	IR cal.	.00				.00	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						.00	
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritiro	IR (Pendulo a scatti)	IR (Sbidi)	IR (Annulli)	IR (Sbidi)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta rivenuto						.00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI B)						.00	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PR)						.00	
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						.00	
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.00	

In questa sezione andrà indicato il codice 78 riferito appunto all'Indennità di mediazione:

Tabella codici crediti d'imposta

Credito	Codice	Sezione
Indennità di mediazione	78	I

## Società di persone

Come nel caso precedente va compilato il quadro RU sezione I con il medesimo codice di credito d'imposta (n. 78)



SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice legge	Anno presentazione istanza			
Crediti d'imposta (i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.00	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI A)						.00	
	RU4	Ammontare costi sostenuti	Costi complessivi	.00	Costi agevolabili	.00		.00	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	IR cal.	.00				.00	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						.00	
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritiro	IR (Pendulo a scatti)	IR (Sbidi)	IR (Annulli)	IR (Sbidi)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta rivenuto						.00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI B)						.00	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sezione VI B)						.00	
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						.00	
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.00	

## Società di capitali ed Enti non commerciali

Nella pratica occorre anche in questo caso compilare il Quadro RU nella sezione I utilizzando il Codice credito 78 INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice legge	Anno presentazione istanza			
Crediti d'imposta (i crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.00	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI A)						.00	
	RU4	Ammontare costi sostenuti	Costi complessivi	.00	Costi agevolabili	.00		.00	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	IR cal.	.00				.00	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						.00	
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritiro	IR (Pendulo a scatti)	IR (Sbidi)	IR (Annulli)	IR (Sbidi)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta rivenuto						.00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI B)						.00	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PR)						.00	
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						.00	
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.00	

Sul punto le istruzioni specificano quanto sotto riportato in tema di Credito d'imposta per l'indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 60 L. 69/2009; art. 20, D.Lgs. 28/2010; art. 84 D.L. 69/2013)

*L'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, riconosce alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi un credito d'imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro cinquecento (la misura del credito d'imposta è ridotta della metà in caso di insuccesso della mediazione).*

*A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia è determinato, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante per ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziare.*

*Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.*

*Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.*

*Per la compensazione mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate.*

*La sezione va compilata solo dai soggetti con periodo d'imposta 2013/2014 che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia, entro la fine del predetto periodo d'imposta, la comunicazione di riconoscimento del credito.*

*Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. ■*